ANNO XXXVI. Martedì, 1° Maggio 1883. NUM. 122

L'OPINIONE

Giornale Quotidiano

Roma, 30 Aprile.

BOLLETTINO POLITICO

RASSEGNA DELLA STAMPA

STAMPA ITALIANA

LA RIFORMA COMUNALE E PROVINCIALE

...ENDICE

...sello d'un Lampo...

Se il colpevole fa parte dell'ufficio stesso la pena è elevata al doppio.

Art. 18. L'impiegato appartenente all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, che, senza la debita autorizzazione, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 19. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 20. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 21. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 22. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 23. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 24. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 25. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 26. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 27. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 28. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 29. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 30. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 31. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 32. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 33. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 34. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 35. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 36. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 37. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 38. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 39. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 40. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 41. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 42. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 43. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 44. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 45. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 46. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 47. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 48. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 49. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 50. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 51. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 52. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 53. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 54. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 55. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 56. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 57. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 58. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 59. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 60. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 61. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 62. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 63. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 64. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 65. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 66. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 67. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 68. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 69. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 70. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 71. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 72. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 73. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 74. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 75. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 76. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 77. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 78. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 79. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 80. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 81. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 82. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 83. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 84. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 85. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 86. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 87. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 88. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 89. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 90. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 91. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 92. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 93. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 94. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 95. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 96. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 97. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 98. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 99. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Art. 100. Chiunque, non appartenendo all'ufficio telegrafico amministrativo o a quello tecnico, si fa lecito di leggere o di far leggere ad altri un telegramma privato, o ne rivela il contenuto, è punito con la multa da lire 50 a 500.

Lettere da Napoli

Napoli ... — (Dal nostro corrispondente)

...

Parlamento Italiano

Senato del Regno

...

ROMA

Banchetto. — Stasera avrà luogo il banchetto dato dal Circolo artistico internazionale in via Margutta, 51, in onore del maestro Vittorio Emanuele. Vi assisteranno le LL. MM. il Re e la Regina, le LL. AA. RR. il principe di Napoli, il duca di Genova, la duchessa di Genova, la principessa Isabella, la principessa Letizia, il principe Vittorio e il principe Amedeo di Savoia.

Vi assisteranno pure la Casa di S. M. il Re, la Casa di S. M. la Regina, la Casa di S. A. R. il principe di Napoli, la Casa di S. A. R. il duca d'Aosta, la Corte di S. A. R. la duchessa di Genova, madre, la Casa di S. A. R. il duca di Genova, la Corte di S. A. R. la principessa Isabella, la Casa di S. A. R. il principe Tommaso, la Casa di S. A. R. il principe Amedeo di Savoia.

Vi erano pure invitati i ministri, dei quali sono presenti la Casa Margheri, Depretis, Tecchi, la presidenza della Camera e numerosi deputati e senatori, Bonghi, Pantaleoni, Mezzanotte, Luigi Cremona, Longoni, Sacchi, Maraldi, Rossetti, le dame di maggior riguardo, Minghetti, il maggiore generale Calderi, Masaracchia, il tenente generale Di Mirabile, l'ispettore generale navale Rossi, il prefetto di Roma, il comandante del Corpo permanente, il sindaco, gli assessori, le signore Minghetti e Depretis, il capitano di guardia e l'ufficiale ordinanza di servizio a Regio palazzo.

Ricevimento. — Dopo il pranzo le LL. AA. RR. il duca e la duchessa di Genova hanno ricevuto, nell'appartamento di parata, i capi di missione del corpo diplomatico, i quali indossavano l'uniforme, colle signore.

La duchessa Isabella vestiva un abito di *faille* celeste: portava al collo un grosso vezzo di perle, e, sulla testa, un diadema di brillanti.

Dopo, la duchessa di Genova ha tenuto circolo per le signore, che avevano domandato udienza. Le signore erano 70 e venivano presentate dalla marchesa di Villamarina.

Iersera. — L'illuminazione, che non abbia luogo stasera, per il carnevale, si fece ieri sera in via Nazionale, via Torino, dal principe Amedeo, piazza Termini, via Cavour, piazza Venezia, via del Corso, via Condotti, piazza di Spagna, via Sistina, via Quattro Fontane, piazza Barberini, via Veneto, piazza del Popolo, via Ripetta, via della Scrofa, piazza Navona, via Giulia, piazza Farnese, via Arenula, piazza Cenci, via Marmorata, piazza Bocca della Verità, via Cavour, piazza Esquilino, via Nazionale

Quinta. L'accusato Angelo Tognetti commise il fatto di cui sopra nella quarta questione con la circostanza di avere prima dell'azione fermato e disegnato di togliere la vita al medesimo? Cioè quale? — No.

Nella negativa della precedente questione quinta verrà risolta la seguente

Sesta. L'accusato A. Tognetti commise il fatto di cui nella terza e quarta questione per la causa della libera esplicazione della propria [illegible] — No

Nella negativa della precedente questione sesta verranno risolute le seguenti

[illegible] — No

[illegible] — No

[illegible] — No

Bollettino Meteorico
dell'Ufficio centrale di Meteorologia - Roma

TARIFFE DELLE CORSE

ORARIO DELLE FERROVIE
Partenze da Roma per le linee di

POSTE E TELEGRAFI
Ufficio Centrale, piazza S. Silvestro.
Uffici succursali delle poste — Piazza Monte Citorio, n. 126 — Via Babuino, n. 102 — Stazione centrale della ferrovia — Piazza Navona, n. 66 — Via Alessandrina, n. 99-A. — Via Borgo Nuovo, n. 7 — Via Monte Savello, n. 41 — Piazza ponte Sisto, numero 62.
Uffici succursali dei telegrafi — Piazza Arcoali, n. 36 — Piazza S. Bernardo, n. 4 — Piazza Ponte S. Angelo n. 30.

UFFICI GOVERNATIVI
DELLA PROVINCIA DI ROMA

HOTELS

AMMINISTRAZIONE MILITARE

Avviso al Pubblico

SEME DI FUNGHI

CARTA PER INVOLGERE
STAMPATA

LEVICO

AI BIBLIOFILI

STAGLIMENTO MECCANICO E FONDERIA

GUPPY & C.

MEDAGLIE
Parigi 1881
Napoli 1871
Vienna 1873
Portici 1874
Caserta 1875

LAVORI MECCANICI E COSTRUTTIVI
NAPOLI

SPECIALITA'

SOCIETA' BACOLOGICA ASCULANA
Società Bacologica Asculana
G. CASTELLI e C.

PREZZO
Per la Campagna Bacologica del 1881

OLIO PURISSIMO
DI FEGATO DI MERLUZZO
DEL DOTTORE JONCK

PASTA PETTORALE
del dott. Andreu di Barcellona

La Tosse

Sollievo e guarigione dell' **ASMA** e soffoco di ogni classe

GLI ATTACCHI DI ASMA

NOTE BIOGRAFICHE
DI MAESTRI PREMIATI DAL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Società Bacologica Asculana
SOCIETA BACOLOGICA ASCULANA
G. CASTELLI e C.
PREZZO
Per la Campagna Bacologica del 1881
Società Bacologica Asculana

LA FONDIARIA
Compagnia Italiana di Assicurazioni
Stabilita in Firenze, Via Cavour, N. 8

La Fondiaria INCENDIO
Società anonima per azioni
Capitale versato 8,000,000
DI LIRE IN ORO
ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO
le scoppio del gas, del fulmine
E DEGLI APPARECCHI A VAPORE
ASSICURAZIONI dem. L'IMPRODUTTIVITÀ
degli oggetti colpiti da incendio
ASSICURAZIONI SPECIALI MILITARI

La Fondiaria VITA
Società anonima per azioni
Capitale versato 12,500,000
DI LIRE IN ORO
ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE
misto ed a termine fisso
Partecipazione degli assicurati agli u...
in ragione del 90 0/0
ASSICURAZIONI IN CASO DI VITA
Rendite vitalizie immediate e rendite vitalizie differite
Dotazioni per fanciulli e capitale per adulti

La Fondiaria Vita

AGENZIE GENERALI IN TUTTE LE CITTÀ D'ITALIA
Rappresentanza Generale in ROMA Banco CERASI, Via Bacuno 84

Preservativo indispensabile per ogni famiglia
Meravigliosa scoperta
TINTURA PERIGOZZI
PREPARATA DA
G. ZAMBONI
G. CASTELLANI, farmacia S. Antonio, PERUGIA
unico rappresentante per l'Italia

Tonica piacevole bevanda composta di sostanze paranente vegetali che non vieno alterate dal tempo.

Arresta sempre con istantanea d'effetto le Coliche, le Dissenterie, Vomiti, il Mal di Mare, la Febbre Gialla, ed altri mali che si manifestano in forma epidemica e parassitarea

È una scoperta importantissima, che rigguarda la ... medicina avendo risolto il gran problema di ... Cholera Uusto per frizione guerisce - Reumatismi - e la Dutre Artritici

La tintura PERIGOZZI è composta di sostanze affatto innocue, e l'azione istantanea che esercita è dovuta alle virtù che desse posseggono per distruggere di neutralizzare ogni germe di sviluppare i germi morbosi e mortali.

Bottiglia grande L. 3,00 — Bottiglia piccola L. 2,75.

Deposito in ROMA, presso la farmacia SINIMBERGHI e C. via corso

Numerosi ed autentici attestati d'insigni medici